



**SENT. 222/2022**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE**

**D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Roberto **RIZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio sull'appello iscritto al **n. 56944** del Registro di Segreteria, promosso da:

**-CREA Renata** (C.F.: CRERNT55B41H501Z), nata a Roma il 1 febbraio 1955 ed ivi residente in Viale delle Medaglie d'Oro, n.44, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Varone (pec:pasqualevarone@ordineavvocatiroma.org) e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria 9, come da procura a margine della citazione in appello notificata il 14 luglio 2020 e depositata il 24 luglio 2020 **-appellante principale;**

**contro**

**-Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della**

**Corte dei conti per la Regione Lazio**, in persona del Procuratore regionale *pro-tempore*;

**-Procura generale presso la Sezioni giurisdizionali d'Appello della Corte dei conti**, in persona del Procuratore generale *pro-tempore*;

**appellate principali;**

**per l'annullamento**

**-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 183/2020**, depositata il giorno 8 maggio 2020 e notificata il 26 giugno 2020;

e

-nel giudizio sull'appello iscritto al **n. 56944** del Registro di Segreteria, promosso dal:

**-Procuratore generale**, rappresentante il Pubblico ministero presso la Corte dei conti **-appellante incidentale;**

**contro**

**-CREA Renata** (C.F.: CRERNT55B41H501Z), nata a Roma il 1 febbraio 1955 ed ivi residente in Viale delle Medaglie d'Oro, n.44, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Varone (pec:pasqualevarone@ordineavvocatiroma.org) e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9 -

**appellata incidentale;**

**avverso**

**-la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 183/2020**, depositata il giorno 8 maggio

2020 e notificata dalla Procura regionale il 26 giugno 2020;

**VISTI** gli atti d'appello e tutti i documenti di causa;

**UDITI**, nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022, celebrata con

l'assistenza del segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni: il

Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Pasquale Varone

per Renata Crea, nonché il rappresentante del Pubblico Ministero,

in persona del Vice Procuratore generale Arturo Iadecola;

Ritenuto in

### **FATTO**

**1.** Con atto di citazione depositato il 29 luglio 2019 la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio la dott.ssa **CREA Renata**, nella qualità, rivestita all'epoca dei fatti, di Direttore amministrativo e, a partire dal febbraio 2015, di Direttore generale (D.G.) dell'Istituto Italiano Studi Germanici.

Tutto ciò al fine di ottenerne la condanna al pagamento, a titolo di colpa grave ed in favore del predetto Istituto, dell'importo complessivo di **euro 87.610,415**, in relazione ad una ipotesi di danno erariale connessa al conferimento, da parte della Crea, di n.

2 incarichi professionali, reiterati nel tempo, a soggetti esterni, l'uno di consulenza in favore dello studio associato di commercialisti OMISSIS(OMISSIS) e l'altro di collaborazione in favore della sig.ra OMISSIS.

Il predetto conferimento sarebbe, infatti, avvenuto in assenza dei presupposti normativamente previsti (art. 7, commi 6 e 6-bis, d.lgs

n. 165/2001 e s.m.i.), così come accertato all'esito dell'attività istruttoria delegata dalla Procura contabile al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza; attività poi sfociata nella relazione del 13 febbraio 2018, a firma dell'Ispettore designato, dott. OMISSIS.

Nello specifico, secondo quanto riportato in citazione, tra il 2013 e il 2017 erano state emesse nei confronti dell'Istituto, da parte dello studio OMISSIS, diverse fatture, per complessivi **euro 32.147,25**, per prestazioni professionali inerenti alla formazione del bilancio e alla gestione del personale, entrambi settori di competenza del DG.

Il ricorso a tali prestazioni avrebbe integrato un danno per l'Istituto, trattandosi di attività che avrebbero dovuto essere espletate *"con le risorse personali e materiali già in possesso dell'Ente"*, innanzitutto mediante l'apporto professionale dello stesso DG, nelle cui attribuzioni tali attività sarebbero rientrate, in base alle previsioni del relativo contratto individuale di lavoro, a sua volta richiamante le previsioni statutarie (pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione).

Nel medesimo periodo l'Istituto aveva, altresì, corrisposto alla sig.ra OMISSIS, non appartenente all'organico dell'Ente, la somma complessiva di **euro 177.120,55**, a titolo di corrispettivo per l'incarico di collaborazione prestata a seguito di affidamento diretto.

Anche tale importo costituirebbe danno erariale, in quanto:

a) dagli atti non sarebbero emersi i presupposti per il conferimento

	diretto dell'incarico <i>de quo</i> (specificità dell'intervento, particolarità dell'ambito e peculiarità della prestazione richiesta);	
	b) il predetto conferimento non sarebbe stato condiviso dal DG con i competenti organi istituzionali dell'Ente (C.d.A. e Consiglio scientifico);	
	c) sarebbe stato dato un elevato e non giustificato riconoscimento al <i>curriculum</i> dell'interessata (benché in possesso unicamente del titolo di scuola secondaria di secondo grado), anche in considerazione del fatto che le prestazioni a lei affidate avrebbero incluso la formazione di giovani ricercatori.	
	Al danno in questione doveva aggiungersi, nell'impostazione attorea, l'ulteriore e complessiva somma di <b>euro 4.000,00</b> , quale spesa sostenuta dall'Istituto per permettere la partecipazione della sig.ra OMISSIS a corsi di formazione.	
	Complessivamente, dunque, l'incarico alla OMISSIS avrebbe comportato un danno, a carico delle casse dell'Ente, di <b>euro 181.120,55</b> (euro 177.120,55 + euro 4.000,00).	
	Per i due incarichi (allo studio associato OMISSIS ed alla sig.ra OMISSIS), reiterati nel tempo, il danno totale sarebbe stato pari ad <b>euro 213.267,8</b> (euro 32.147,25 + euro 181.120,55).	
	Nondimeno, in sede di citazione, l'Organo requirente ha ritenuto di addebitare alla convenuta <b>CREA</b> il minor importo di <b>euro 87.610,415</b> , così ottenuto:	
	euro 213.267,8 (importo totale) – euro 38.046,97 (somma relativa all'annualità 2012, coperta da prescrizione): euro 175.220,83;	

euro 175.220,83 – 87.610,415 (50% di euro 175.220,83, quale percentuale, stimata equitativamente, relativa alle imposte ed oneri previdenziali sui corrispettivi effettivamente pagati): euro 87.610,415.

La convenuta si è costituita in giudizio, formulando diverse eccezioni e dispiegando articolare argomentazioni sul merito delle vicende.

Con la sentenza n. **183/2020** qui impugnata, la Sezione regionale, dopo aver respinto le eccezioni pregiudiziali e preliminari proposte (carenza di giurisdizione e prescrizione parziale), ha condiviso la prospettazione attorea, ritenendo violata, sotto diversi profili, la normativa di riferimento e riscontrando nel comportamento della convenuta gli estremi della colpa grave.

Ha conseguentemente statuito la condanna della sig.ra CREA Renata al risarcimento del danno patrimoniale diretto in favore dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, liquidato *"nella misura definitiva del 30 per cento del danno complessivamente contestato, pari ad euro 87.610,415"* (e, dunque, **euro 26.283,12**, pari al 30% di euro 87.610,415).

Tutto ciò per la ravvisata necessità di tener conto del ruolo degli organi di vertice dell'Ente, rimasti estranei al giudizio, ma avallanti l'operato della convenuta e, dunque, della quota-parte di danno da porre definitivamente a capo della struttura organizzativa a titolo di *"rischio in amministrazione"*.

**2.** Avverso la predetta sentenza ha proposto appello principale la dott.ssa **CREA Renata**, con atto notificato il 14 luglio 2020 e

depositato il 24 luglio 2020, con il patrocinio dell'Avv. Pasquale Varone.

L'appellante, dopo aver provveduto ad una puntuale ricostruzione della vicenda processuale sfociata nella decisione gravata, ha formulato i seguenti motivi d'impugnativa:

**I. Nullità della sentenza per assenza di colpa grave della dott.ssa Crea e del nesso causale tra la sua condotta ed il danno ipotizzato.**

Con tale motivo l'appellante ha sostenuto che la sentenza gravata avrebbe errato nel ravvisare la colpa grave della dott.ssa Crea, pur avendo riconosciuto che gli incarichi censurati sarebbero conseguiti a carenze di organico imputabili ad altri soggetti e rimediabili da altri soggetti (Presidente dell'Istituto, C.d.A. e Ministero vigilante).

Avrebbe, altresì, errato nell'individuare un apporto causale della Crea nella produzione del danno, il quale, per contro, sarebbe stato escluso dalla stessa ricostruzione della vicenda operata in sentenza.

Il conferimento degli incarichi non sarebbe, infatti, stato frutto di scelte monocratiche dell'appellante (come ipotizzato dalla Procura contabile), ma di scelte degli Organi dell'Istituto, precedenti all'arrivo presso lo stesso della Crea;

**II. Nullità della sentenza per assenza di un danno erariale e per violazione dell'art.1, comma 1-bis, legge n. 20/94.**

Con tale motivo, l'appellante si è lamentato del fatto che la decisione gravata avrebbe fatto discendere, in maniera pressoché automatica, l'ipotizzato danno erariale dalle violazioni dell'art. 7

d.lgs n. 165/2001 e s.m.i. nel conferimento (*alias*, rinnovo) degli incarichi in questione (violazioni comunque insussistenti secondo la Crea).

Tutto ciò senza ponderare e tener conto delle utilità comunque conseguite dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/94.

Nondimeno, secondo l'appellante, dalle prestazioni rese dallo studio dei commercialisti OMISSIS, l'Istituto avrebbe ottenuto l'*utilitas* di una gestione corretta sotto il profilo tributario e fiscale, evitando le sanzioni in cui sarebbe incorso negli anni precedenti.

Allo stesso modo, dalle prestazioni della OMISSIS, l'Amministrazione avrebbe ottenuto il risultato di uno sviluppo dell'attività scientifica e del conseguimento di un contributo del MIUR di circa euro 75.000,00.

Un'esatta ponderazione di tali risultati avrebbe, dunque, dovuto portare ad escludere l'esistenza di un danno erariale connesso ai due incarichi (così come fatto in relazione ad un terzo incarico, attribuito alla dott.ssa OMISSIS ed oggetto di archiviazione da parte della stessa Procura erariale);

**III. Erroneità della sentenza appellata in quanto basata sull'affermazione di inesistenti violazioni delle disposizioni dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, d.lgs n. 165/2001 e s.m.i. asseritamente compiute dalla Crea nel conferimento degli incarichi in questione.**

Con tale motivo, l'appellante ha affermato l'erroneità della sentenza



gravata in quanto basata sull'affermazione di inesistenti violazioni delle disposizioni relative al conferimento d'incarichi esterni.

In particolare, per quanto concerne gli incarichi annuali attribuiti dalla dott.ssa Crea allo studio OMISSIS, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, l'oggetto delle prestazioni richieste sarebbe stato puntualmente individuato e corrisponderebbe ad attività specializzate di uno studio di commercialisti, non assimilabili a quelle di carattere ordinario del personale in servizio.

Allo stesso modo, in relazione all'incarico triennale attribuito dalla Crea alla OMISSIS (*rectius*, confermato dalla Crea, in quanto il primo incarico era stato conferito nel 2012 dal Presidente dell'epoca, Prof. OMISSIS), non sussisterebbero le violazioni affermate in sentenza, in quanto:

a) l'accertamento preliminare dell'impossibilità di reperire personale nell'organico dell'Ente idoneo all'espletamento dell'incarico *de quo* (avente ad oggetto, in base al provvedimento n. 6/2015 del 13.1.2015, la ricerca fondi per l'attività di ricerca, per l'attuazione di progetti scientifici, per il supporto all'attività di ricerca, per la rendicontazione di progetti scientifici) sarebbe stato espletato dalla dott.ssa CREA, come risulterebbe da detto provvedimento.

Tale accertamento, peraltro, non sarebbe stato necessario, in quanto già svolto dal Prof. OMISSIS nel 2012 al momento del primo conferimento (con situazione di organico rimasta immutata al momento del rinnovo da parte della Crea).

Infine, la stessa sentenza gravata riconoscerebbe l'insufficienza

dell'organico, senza responsabilità sul punto della Crea;

b) l'Organo Scientifico (Consiglio Scientifico) non avrebbe dovuto essere coinvolto nel conferimento dell'incarico, non essendo tale coinvolgimento previsto dallo Statuto e non avendo il D.G. (ma solo il Presidente o il C.d.A.) il potere, in base alle norme statutarie, di consultare il predetto organo;

c) la verifica scientifica e culturale delle attività svolte dalla OMISSIS (nata in Germania e già collaboratrice in qualità di Direttrice della Libreria OMISSIS, ovvero della più antica libreria tedesca di Roma) sarebbe stata compiuta dal Presidente OMISSIS, il quale avrebbe riferito al C.d.A. circa i requisiti culturali e scientifici dell'incaricata al momento del primo conferimento (approvato con delibera n. 16/2011);

d) sarebbe stata valutata, già al momento del primo conferimento da parte del Presidente OMISSIS, avvenuto con il parere favorevole del C.d.A., la non necessità della laurea per il tipo di attività richiesta alla OMISSIS (attività a supporto dell'attività didattica e di ricerca scientifica);

e) non era necessario lo svolgimento di alcuna preventiva procedura comparativa, non essendo procedure di tal genere state introdotte, ai sensi dell'art. 7, comma 6-bis, d.lgs 165/01 e s.m.i., nell'ordinamento dell'Istituto all'epoca dei fatti;

f) la Crea non avrebbe potuto introdurre di propria iniziativa tali procedure e, comunque, non sarebbe esistita alcuna esigenza di interesse pubblico ad attuare una procedura comparativa,

trattandosi di conferma triennale d'incarico già conferito, con procedura valutativa espletata, prima dell'arrivo della Crea presso l'Istituto, da parte degli Organi di vertice dello stesso;

**IV. Erroneità della sentenza appellata per aver rigettato**

**l'eccezione di prescrizione parziale del danno.**

L'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione parziale del danno formulata in primo grado dalla dott.ssa Crea.

Nello specifico, il primo giudice avrebbe errato nel ravvisare la notizia di danno nell'esposto della Prof.ssa OMISSIS del 9.4.2016, anziché nella denuncia della Crea del 21.2.2013, disattendendo sul punto quanto affermato dalla Procura nel libello di responsabilità.

La denuncia della Crea avrebbe, infatti, rappresentato la medesima tipologia di danni oggetto della successiva citazione in giudizio;

**IV. Erroneità della sentenza appellata per aver rigettato**

**l'eccezione di carenza di giurisdizione.**

Con tale motivo, l'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione dispiegata in primo grado dalla dott.ssa Crea.

Ha, in particolare, ribadito che la qualificazione come illeciti dei rapporti contrattuali instaurati tra l'Istituto e soggetti terzi (nello specifico, lo studio OMISSIS e la sig.ra OMISSIS) esulerebbe dalla giurisdizione della Corte dei conti.

La valutazione di tali rapporti (di affidamento di incarichi di lavoro autonomo), nei loro contenuti di pretesa antigiridicità,

competerebbe, infatti, al giudice ordinario.

A tal riguardo, l'appellante ha sostenuto la non pertinenza della decisione della Corte di cassazione n. 29920 del 2017 richiamata in sentenza, siccome esaminante l'eccezione di carenza di giurisdizione contabile sotto il diverso profilo della sindacabilità o meno delle scelte discrezionali in tema di conferimento di incarichi a soggetti esterni.

In conclusione, la dott.ssa Crea ha chiesto, in accoglimento dei motivi d'appello:

a) in via pregiudiziale, la declaratoria di carenza di giurisdizione contabile;

b) in via preliminare, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione (parziale) quinquennale dell'azione di danno;

c) nel merito, l'annullamento della sentenza appellata, con conseguente assoluzione dell'appellante da ogni addebito per assenza di danno, elemento soggettivo, nesso eziologico;

d) in via gradata, l'assoluzione in applicazione della regola sui vantaggi comunque conseguiti ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/94;

e) in via ulteriormente subordinata, la riduzione dell'entità della condanna, tenuto conto dei vantaggi derivati all'Istituto dagli incarichi attribuiti e comunque con applicazione del potere riduttivo nella misura massima consentita.

**3.** Con atto notificato il 23 settembre 2020 e depositato il 25 settembre 2020, la **Procura generale** ha interposto appello

incidentale avverso la sentenza n. 183/2020, nella parte relativa alla determinazione del risarcimento posto a carico della convenuta.

Ha, in particolare, contestato la riduzione al solo 30% del danno accertato, effettuata in applicazione dell'art. 83, comma 2, c.g.c. (peraltro nemmeno citato) e basata sul presupposto che il restante 70% fosse causalmente riconducibile alla condotta di altri soggetti, non meglio precisati, non evocati in giudizio.

Ed invero, secondo la Procura appellante, il primo giudice non avrebbe motivato sul punto, limitandosi ad un generico richiamo, senza precisare a quali organi di vertice e a quali atti e/o comportamenti degli stessi, facesse riferimento.

Non sarebbero, dunque, state esplicitate le ragioni per le quali i titolari degli organi in questione debbano essere ritenuti corresponsabili, per di più in misura prevalente, degli incarichi oggetto di giudizio.

In ogni caso, la laconicità/insufficienza della motivazione, sul punto del concorso di terzi non evocati in giudizio, non potrebbe essere giustificata dal ricorso all'equità.

L'Organo requirente ha infine sottolineato, in relazione alla voce di danno per i compensi pagati allo studio di commercialisti OMISSIS, che detti compensi (erogati dal 2014 al 2017) sarebbero tutti riconducibili ad incarichi conferiti dalla dott.ssa Crea (dapprima come Direttore amministrativo e successivamente quale Direttore generale), senza il concorso di altri soggetti.

Non sussisterebbero, dunque, i presupposti per procedere ad alcuna

decurtazione dell'importo dovuto dalla Crea.

Allo stesso modo, per quanto concerne gli incarichi alla sig.ra OMISSIS, andrebbero addebitate in via esclusiva all'appellante le spese, per circa 80.000,00 euro, relative al secondo incarico (ovvero l'incarico conferito con provvedimento n. 6/2015, a conferma di quello triennale già attribuito).

In relazione, invece, alle spese per gli esborsi (non prescritti) riferiti alla prima collaborazione, per circa euro 65.000,00 (riferiti agli anni 2013 e 2014), sarebbe possibile ravvisare, effettivamente, un concorso dei componenti del C.d.A. e del Presidente dell'Istituto per avere, rispettivamente, deliberato l'affidamento dell'incarico e sottoscritto il contratto.

Tale concorso non escluderebbe, però, la responsabilità della Crea, la quale, prima di sottoscrivere a sua volta il contratto, avrebbe dovuto, secondo la Procura appellante, verificare la sussistenza dei presupposti di legge, invitando, se del caso, il Cda a riconsiderare il proprio deliberato.

Ciò in adempimento dei doveri connessi al ruolo di Direttore amministrativo, garante della regolarità della gestione dell'Istituto, nonché del dovere di rimostranza in senso lato ex art. 17 D.P.R. n. 3/57, non venendo in rilievo una relazione di tipo gerarchico.

In ogni caso, il costo dei corsi di formazione della OMISSIS andrebbe addebitato per l'intero alla dott.ssa Crea, in quanto svolti all'epoca in cui quest'ultima rivestiva la carica di Direttore amministrativo e, dunque, con il suo avallo.

In conclusione, la Procura generale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante principale a pagare all'Istituto Italiano di Studi Germanici il complessivo importo di **euro 87.610,415**, ovvero la minor somma ritenuta di giustizia, in misura comunque superiore al 30% statuito in sentenza.

**4.** Con atto del 13 dicembre 2021, la **Procura generale** ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, con condanna della dott.ssa Crea al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Nello specifico, per quanto concerne il primo motivo dell'appello principale (nullità della sentenza per assenza di danno, di nesso eziologico e di colpa grave), la Procura generale ha sostenuto, sulla base delle stesse argomentazioni contenute nell'appello incidentale, come sopra diffusamente riportate (ed alle quali per brevità si rinvia), che gli esborsi oggetto del giudizio sarebbero tutti riconducibili all'operato della Crea, dapprima come Direttore amministrativo e in seguito come Direttore generale.

Ha aggiunto che, sotto il profilo della colpa grave, l'atto di impugnazione non evidenzerebbe alcun profilo di concreta scusabilità del comportamento della Crea.

Quest'ultima, infatti, proprio per il ruolo istituzionale ricoperto, sarebbe stata, ancor più del Presidente e dei componenti del C.d.A., nella condizione di rilevare i profili di illegittimità dell'incarico da essi deliberato, e di non ripetere le medesime violazioni negli atti da ella

successivamente compiuti.

In relazione al secondo motivo di gravame (nullità della sentenza per assenza di un danno erariale e per violazione dell'art. 1, comma

1-bis, della legge n. 20/94), la Procura generale ha rilevato che la prova degli asseriti vantaggi sarebbe stata a carico dell'appellante.

La medesima prova avrebbe dovuto comportare non già la mera evidenziazione dei vantaggi asseritamente derivati dallo svolgimento, da parte dello studio OMISSIS e della OMISSIS, delle funzioni loro affidate, bensì la dimostrazione che, in assenza dell'affidamento (e dunque, attraverso il coinvolgimento e la gestione adeguata delle risorse interne), quei vantaggi non sarebbero stati conseguiti.

Nondimeno, tale dimostrazione nel caso all'esame non sarebbe stata fornita.

Quanto al terzo motivo d'appello, relativo all'inesistenza delle violazioni dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs n. 165/01, l'Organo requirente ha evidenziato, con riguardo ai contratti con lo studio OMISSIS, che la sentenza impugnata avrebbe esaminato nel dettaglio l'oggetto delle prestazioni richieste al soggetto incaricato, concludendo per la ricorrenza di mansioni rientranti nelle ordinarie competenze dell'Ente.

Il dato in questione risulterebbe oggettivo, non potendosi dubitare della natura "ordinaria" di attività indicate, nei relativi contratti, come "tenuta contabilità", "assistenza redazione bilancio di previsione e redazione bilancio consuntivo", "elaborazione mensile



*buste paga" e "adempimenti IRES, IRAP, IVA, Modello unico enti".*

Quanto alla sig.ra OMISSIS, non vi sarebbe alcuna evidenza, tra gli elementi di prova prodotti in primo grado dalla Crea, del fatto che l'incarico conferitole nel 2011 – con contratto stipulato nel 2012 – sia stato preceduto dalla verifica della carenza di personale interno in grado di svolgere le relative funzioni, né che tale riscontro sia stato compiuto in occasione del secondo contratto del 2015.

Allo stesso modo, non vi sarebbe prova alcuna che sia stata espletata una procedura comparativa al fine di selezionare la collaboratrice.

A tal riguardo, non avrebbe efficacia esimente la circostanza per cui l'Ente non avrebbe disciplinato tale procedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001.

Ciò in quanto sarebbe stato onere della Crea, dapprima come Direttore amministrativo e poi come Direttore generale, richiamare l'attenzione degli Organi istituzionali sulla necessità di provvedervi.

La Procura generale ha, altresì, affermato l'infondatezza del motivo di gravame relativo al rigetto, statuito dal primo giudice, dell'eccezione di prescrizione parziale del danno.

Sul punto, ha ribadito, in armonia con quanto evidenziato nella decisione gravata, che la denuncia sporta nel 2013 avrebbe riguardato un aspetto della gestione rimasto estraneo alle verifiche ispettive, esitate nella relazione del 13 febbraio 2018, a sua volta posta a fondamento della domanda attorea.

Allo stesso modo, risulterebbe infondato il motivo d'impugnativa

concernente il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione contabile.

Nel caso all'esame, infatti, ferma restando la giurisdizione ordinaria per tutto quanto attiene all'esecuzione, da ambo le parti, dei contratti pubblici, la conclusione degli stessi verrebbe in rilievo quale fatto rilevante sotto il distinto ed autonomo profilo della causazione del danno erariale e della conseguente responsabilità amministrativa, pacificamente rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti.

In conclusione, la Procura generale ha insistito per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento di quello incidentale, con condanna dell'appellante alle spese del presente grado.

**5.** Da ultimo, con atto del 7 gennaio 2022, la dott.ssa **CREA Renata**, per il tramite dell'Avv. Pasquale Varone, ha inteso puntualmente replicare alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale nei propri atti.

Nello specifico, per quanto concerne gli incarichi allo studio OMISSIS, ha sottolineato che:

a) non corrisponderebbe alla realtà dei fatti che tutti i compensi erogati al menzionato studio (prima voce di danno) sarebbero riconducibili ad incarichi conferiti dalla Crea senza il concorso di altri soggetti, atteso che la stessa avrebbe inizialmente informato il C.d.A. dell'intenzione di procedere al conferimento dell'incarico *de quo*;

b) attraverso gli incarichi annuali allo Studio OMISSIS, l'Istituto

avrebbe attuato "attività complementari" ovvero di tipo "istruttorio" rispetto alla redazione finale del bilancio (così come dichiarato dallo stesso studio incaricato) ed ottenuto un'attività di regolare tenuta della contabilità dell'Istituto, tale da evitare le sanzioni subite negli anni precedenti per errori contabili;

c) i compensi erogati allo studio OMISSIS dal 2014 al 2017 non costituirebbero un danno erariale, in applicazione della regola sui vantaggi comunque conseguiti;

d) la stessa Presidente OMISSIS che ha presentato l'esposto contro la Dott.ssa Crea, avrebbe, sia pure con una nuova procedura, proceduto all'affidamento diretto allo studio OMISSIS delle attività inerenti anche alla gestione del bilancio, in continuazione del rapporto professionale già in corso con l'Ente, a conferma della correttezza delle scelte della Crea;

e) gli incarichi conferiti dalla Crea allo studio OMISSIS sarebbero stati comunque conformi alle previsioni dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs n. 165/2001, non essendo la procedura comparativa stata ancora introdotta presso l'Istituto al momento della relativa attribuzione;

f) si sarebbe trattato di incarichi con oggetto determinato e corrispondente alle esigenze di funzionalità dell'Istituto, conferiti in relazione alla dichiarata - nei singoli provvedimenti di incarico - impossibilità di utilizzare risorse di personale interno (siccome insufficiente e sprovvisto di professionalità adeguate), finalizzati all'acquisizione di prestazione temporanea ed altamente qualificata.

Per quanto concerne l'incarico conferito alla OMISSIS (seconda voce di danno), l'appellante Crea ha ribadito il rispetto delle previsioni dell'art. 7 d.lgs 165/01, atteso che:

a) il mancato espletamento di una procedura comparativa sarebbe stato determinato dalla mancata previsione della stessa presso l'Istituto all'epoca dei fatti e dalla circostanza per cui l'iniziale assunzione era avvenuta a seguito di ricerca e valutazione compiuta dal Presidente OMISSIS;

b) sarebbe stata verificata l'insussistenza di adeguate professionalità interne, così come dichiarato dalla Crea nel provvedimento di conferimento dell'incarico;

c) la Crea avrebbe recepito la valutazione di adeguatezza culturale dell'incaricata, già fornita con la delibera n. 16/2011 del C.d.A. di conferimento dell'incarico iniziale, a seguito di selezione effettuata dal Prof. OMISSIS;

c) non sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.lgs n. 165/01, il possesso della laurea in capo all'incaricata, trattandosi di attività di supporto alla ricerca scientifica.

In ogni caso, in superamento delle conclusioni della Procura generale, nell'ipotesi in cui fosse ravvisata una responsabilità della Crea per il danno erariale conseguente alla stipula del contratto triennale con la OMISSIS, ovvero alla stipula del contratto iniziale del 21.02.2012, sarebbe evidente il concorso nella causazione del danno erariale del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Commissario Straordinario.

Tali organi avrebbero infatti provveduto all'iniziale selezione della OMISSIS, nonché successivamente sollecitato il rinnovo del relativo incarico.

Allo stesso tempo, la dott.ssa Crea ha censurato la tesi della Procura generale, secondo cui la prova dei vantaggi conseguiti dall'Istituto attraverso gli incarichi a soggetti esterni dovrebbe essere fornita dall'interessata dimostrando che, in assenza dell'affidamento, i vantaggi non sarebbero stati conseguiti.

Tale prova risulterebbe, infatti, impossibile da fornire e comunque non verrebbe richiesta da alcuna norma o principio.

L'appellante principale ha, altresì, ribadito l'assenza di responsabilità per gli incarichi conferiti allo studio OMISSIS in quanto, indipendentemente dalla natura delle relative mansioni (ordinarie secondo la Procura contabile), si sarebbe trattato pur sempre di incarichi analoghi a quelli già attribuiti dall'Istituto negli anni precedenti, con il pieno consenso del C.d.A. e con innegabile utilità per l'Istituto.

Allo stesso modo, nessuna responsabilità sussisterebbe per gli incarichi alla OMISSIS, anche in relazione alla contestata assenza di ogni verifica preliminare circa la presenza di adeguate professionalità interne.

La dott.ssa Crea ha, dunque, ribadito la fondatezza del motivo relativo all'eccezione di prescrizione, sottolineando che la stessa citazione avrebbe affermato che l'istruttoria era stata iniziata a seguito anche della denuncia del 21.02.2013.

Conseguentemente, tale denuncia (e non già l'esposto del 9.04.2016 della Prof.ssa OMISSIS) avrebbe determinato la decorrenza della prescrizione.

Infine, la Crea ha rimarcato che l'attuale giudizio sarebbe scaturito non già dalla segnalazione di un effettivo danno erariale, bensì da un intento punitivo che avrebbe indotto la nuova Presidente OMISSIS a colpevolizzare la dott.ssa Crea, in quanto responsabile di non essersi dimessa dall'incarico a seguito della nomina del nuovo Presidente.

In conclusione, la dott.ssa Crea ha chiesto l'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale della Procura contabile.

**6.** Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2022, l'Avv. Pasquale Varone, per l'appellante principale Crea, ha ribadito la sussistenza di ragioni di astio della Presidente OMISSIS (autrice della denuncia a carico della propria assistita) nei confronti della Crea.

Ha aggiunto che la dott.ssa Crea avrebbe reiterato incarichi affidati precedentemente da altri soggetti, sul presupposto dell'assenza di adeguate professionalità interne affermata anche nell'esposto alla Corte dei conti del 2013, a firma congiunta del Presidente e del Direttore generale.

Ha rimarcato che, per l'incarico alla OMISSIS (comunque scelta dal C.d.A.), non sarebbe stata necessaria la laurea, trattandosi di incarico di supporto all'attività di ricerca.

Più in generale, gli incarichi contestati in questa sede non sarebbero

stati conferiti dal D.G. Crea sulla base di sue, autonome iniziative, ma nell'interesse dell'Istituto, al fine di garantire continuità all'azione dello stesso.

Né potrebbe essere contestata l'omessa adozione di procedure comparative, in quanto non previste dal Regolamento dell'Ente.

Peraltro, la Pres. OMISSIS avrebbe continuato ad avvalersi della collaborazione dello studio OMISSIS, dalle cui attività sarebbero derivati indiscutibili vantaggi per l'Amministrazione conferente.

L'Avv. Varone ha, dunque, insistito per l'assenza della contestata colpa grave e dell'addebitato danno erariale.

In relazione all'appello incidentale della Procura contabile, ha sostenuto che i fatti di causa, così come ricostruiti dalla sentenza gravata, permetterebbero d'individuare i soggetti concorrenti nella realizzazione del contestato danno.

In conclusione, ha chiesto l'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale.

Il P.M. ha ribadito la fondatezza della contestazione circa la violazione dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, per aver la Crea omesso di verificare la sussistenza di adeguate professionalità interne ed il possesso, per quanto riguarda la OMISSIS, dei necessari requisiti.

Ha evidenziato che, in ogni caso, non rivestirebbe efficacia scriminante l'esistenza, prima e dopo i fatti oggetto di causa, di comportamenti simili, posti in essere da altri soggetti (quali, ad es., i componenti del C.d.A.).

Ed invero, nella veste di Direttore amministrativo prima e Direttrice generale poi, la dott.ssa Crea avrebbe dovuto rilevare ed evidenziare l'illegittimità di tali comportamenti.

Infine, il P.M. ha sottolineato l'assenza, nella decisione gravata, di motivazione circa la riduzione del danno, concludendo per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale.

In sede di replica, l'Avv. Varone ha sostenuto che la Procura generale partirebbe dal presupposto, del tutto indimostrato e mai accertato, della illegittimità degli incarichi precedentemente conferiti da soggetti diversi dalla Crea.

Considerato in

## **DIRITTO**

**1.** In via pregiudiziale va disposta, ai sensi dell'art. 184, comma 1, del codice della giustizia contabile (c.g.c.), approvato con il d.lgs n. 174/2016, la **riunione** degli appelli proposti dalla dott.ssa CREA Renata e dalla Procura generale, trattandosi di impugnazioni promosse separatamente contro la medesima sentenza.

**2.** Il Collegio è ora chiamato all'esame dell'**appello principale** proposto dalla dott.ssa **CREA Renata**.

L'appello risulta infondato e va, come tale, rigettato.

**2.1)** Nello specifico, non può trovare accoglimento il 5° motivo d'impugnativa (che viene esaminato prima degli altri, in quanto relativo a questione pregiudiziale), incentrato sul rigetto, da parte della sentenza n. 183/2020 qui gravata, dell'eccezione di **difetto di giurisdizione contabile**.



Sul punto, l'appellante ha ribadito che la qualificazione in termini di illiceità dei rapporti contrattuali instaurati tra l'Istituto e soggetti terzi (nella specie, lo studio OMISSIS e la OMISSIS) esulerebbe dalla giurisdizione della Corte dei conti.

Tutto ciò in quanto competerebbe al giudice ordinario valutare i rapporti contrattuali della P.A. (di affidamento di incarichi di lavoro autonomo) nei loro contenuti di pretesa antigiuridicità.

Tale censura non coglie nel segno.

In fattispecie come quella all'esame, infatti, come condivisibilmente rilevato dalla Procura generale, l'attività della P.A. viene in rilievo ed è scrutinata sotto il profilo specifico, riservato alla competenza esclusiva del giudice contabile, dell'accertamento del danno erariale e della connessa responsabilità amministrativa.

In altri termini, la Corte dei conti è chiamata a valutare la positiva ricorrenza di una più ampia e complessa fattispecie (quella di responsabilità amministrativa, per l'appunto), rientrante nella sua giurisdizione esclusiva e connotata dalla congiunta sussistenza di una pluralità di elementi, quali il pregiudizio erariale, la condotta illecita, il nesso eziologico tra la prima e la seconda e l'elemento psicologico, nella forma "minima" della colpa grave.

Con particolare riferimento alla condotta illecita, essa viene in rilievo *sub specie* dell'affidamento dell'incarico a soggetto esterno all'organizzazione dell'Amministrazione conferente, in assenza dei presupposti normativamente previsti (circostanza che consente, tra l'altro, di escludere la lesione della c.d. riserva d'amministrazione

e, dunque, l'ingerenza del giudice nella sfera del merito/opportunità dell'agire amministrativo).

**2.2)** Egualmente infondato si appalesa il 4° motivo d'impugnativa, concernente il rigetto, statuito dal primo giudice, dell'eccezione di **prescrizione parziale dell'azione erariale.**

Nello specifico, secondo l'appellante, la Sezione territoriale avrebbe errato nel legare la decorrenza del termine quinquennale della prescrizione all'esposto del 9.4.2016, presentato dalla Presidente OMISSIS, e non già alla precedente denuncia del 21.2.2013, predisposta dalla dott.ssa Crea.

Quest'ultima denuncia, infatti, avrebbe già rappresentato le situazioni d'illiceità poste successivamente a base dell'atto di citazione.

Di qui l'eccepita prescrizione anche per i compensi erogati nel 2013 (oltreché per quelli pagati nel 2012 e ritenuti prescritti dalla stessa Procura contabile), attesa la data di notifica dell'invito a dedurre, quale primo atto interruttivo (ottobre/novembre 2018).

Nondimeno, come ben esposto nella sentenza impugnata (e ribadito dalla Procura generale), la denuncia del 21.2.2013 ha riguardato aspetti della gestione dell'Istituto rimasti estranei alle verifiche ispettive esitate nella relazione del 13.2.2018 (del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza), a sua volta posta a fondamento della domanda attorea.

Ed invero la denuncia del 21.2.2013 ha riguardato le criticità

emerse nell'amministrazione a gestione del precedente Presidente (Prof. OMISSIS) e Direttore amministrativo (Sig. OMISSIS), in carica fino all'agosto 2011.

La relazione del 13.2.2018 (alla base della domanda attorea) risulta, per contro, essere stata predisposta a seguito delle verifiche originate dall'esposto del 9.4.2016 e si è concentrata sui profili di criticità indicati nel medesimo esposto (tra cui l'affidamento degli incarichi qui censurati, relativi al periodo 2012/2017), diversi da quelli di cui alla precedente denuncia del 21.2.2013.

Risulta allora corretta l'individuazione del 9.4.2016, quale *dies a quo* del termine prescrizione, con l'ulteriore corollario della tempestività della notifica dell'invito a dedurre.

**2.3)** Vanno, infine, rigettati, siccome infondati, i primi 3 motivi d'impugnativa, qui trattati congiuntamente siccome tutti relativi a **profili di merito** della pretesa erariale e, in particolare, alla:

-nullità della sentenza per assenza di colpa grave e di nesso eziologico (I motivo);

-nullità della sentenza per assenza di danno e violazione dell'art.1, comma 1-bis, legge n. 20/94 in materia di vantaggi comunque conseguiti (II motivo);

-erroneità della sentenza, in quanto basata sull'affermazione di inesistenti violazioni delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 6-bis, d.lgs n. 165/01 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni (III motivo).

Sul punto, il Collegio, in armonia con quanto ritenuto dal primo

giudice, reputa che la fattispecie all'esame integri una ipotesi di responsabilità amministrativa per violazione della normativa specifica in materia di conferimento, da parte della P.A., di incarichi professionali a soggetti esterni al proprio apparato burocratico.

Viene in rilievo, in particolare, l'art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., il quale, nella versione in vigore all'epoca dei fatti, statuiva che:

*"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

*a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

*b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

*c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*

*d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione*

*universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.*

*Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.*

*6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”.*

Trattasi all'evidenza di una disciplina destinata a regolamentare, in maniera specifica e con carattere imperativo, il ricorso a professionalità esterne da parte delle Amministrazioni pubbliche

(fra le quali rientra pacificamente l'Istituto Italiano di Studi Germanici, quale ente pubblico nazionale di ricerca, a carattere non strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e vigilato dal Ministero dell'Università, Istruzione e Ricerca; vedasi art. 1 del relativo Statuto).

Secondo pacifica giurisprudenza di queste sezioni di appello (Sez. II, 24 giugno 2020, n. 156), il mancato rispetto della menzionata disciplina pregiudica, invero, *"la legittimità dell'incarico e costituisce fonte di responsabilità amministrativa.*

*La possibilità di fruire di apporti collaborativi da parte di soggetti estranei all'apparato tecno-burocratico, infatti, configura un'opzione operativa di carattere eccezionale, accessibile solo in presenza di stringenti requisiti, posti a garanzia del principio della "autosufficienza organizzativa", declinazione del principio costituzionale del buon andamento, indispensabili presidi dell'economicità dell'azione pubblica e, segnatamente, laddove ricorrano (e siano conseguentemente esternati nella motivazione del pertinente provvedimento di conferimento) i seguenti presupposti:*

- assenza di una apposita struttura organizzativa ovvero carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata attività, accertata per mezzo di una reale e rigorosa ricognizione;*
- eccezionalità e non ordinarietà dell'incarico con cui devono essere perseguiti "obiettivi e progetti specifici e determinati", ovvero sia*

*complessità dei problemi da risolvere, tale da richiedere conoscenze*

*ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale;*

*· temporaneità della prestazione (...);*

*· indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;*

*· indicazione della durata dell'incarico;*

*· proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione".*

In altri termini, i requisiti previsti dalla normativa di riferimento

*"...che devono ricorrere tutti al momento di conferimento*

*dell'incarico, non potendo, per ciò, fruire di motivazioni postume*

*addotte a seguito di eventuali contestazioni erariali, non solo*

*costituiscono presupposti di legittimità delle relative delibere, ma*

*integrano le condizioni di liceità della spesa sostenuta per la*

*remunerazione del professionista. Al contrario, la carenza anche di*

*uno solo di tali requisiti, aventi valenza costitutiva, è prova di un*

*illecito esercizio del potere amministrativo, degradante in danno per*

*l'erario pari all'esborso sostenuto dall'ente" (Sez. III d'appello, 6*

*ottobre 2016, n. 486, proprio in materia di conferimento d'incarico*

*per assistenza contabile e fiscale).*

**2.3.1)** Orbene, per quanto riguarda l'incarico in favore dello studio

associato di commercialisti OMISSIS(OMISSIS), che ha comportato

la spesa complessiva di **euro 32.147,35** (relativa, cioè, all'intero

periodo 2012-2017), esso risulta conferito in palese violazione del

divieto per la P.A. di ricorrere ad incarichi esterni a fronte di

situazioni non rivestenti carattere d'eccezionalità, non eccedenti le normali competenze del personale interno e, come tali, fronteggiabili con il medesimo personale.

Il predetto incarico ha avuto, infatti, ad oggetto attività ordinarie (attinenti essenzialmente alla formazione del bilancio ed alla gestione del personale), siccome concernenti la "tenuta contabilità", la "assistenza redazione Bilancio di previsione e Redazione Bilancio consuntivo", la "elaborazione mensile buste paga, documenti connessi, trascrizione presenze, modelli F24, dichiarazioni mens., mod. 770, calcolo TFR", nonché gli "adempimenti IRES, IRAP, IVA, Modello Unico Enti" (cfr. pag. 3 della determina n. 23/2017 di affidamento diretto dell'incarico, assunta dal D.G. Crea in data 15 maggio 2017; in termini analoghi, l'art. 2 dei contratti di prestazione di servizio, sottoscritti dalla Crea, per conto dell'Istituto, in data 23 dicembre 2013 quale Direttore amministrativo ed in data 20 marzo 2015 quale Direttore generale, nonché l'art. 2 del contratto del 1.4.2016, stipulato dal D.G. Crea ed approvato con determina n. 47/2016 di pari data, sempre a firma della Crea).

Trattasi di un oggetto che, pur nella sua evidente ampiezza, fa indiscutibile riferimento ad attività ordinarie, come tali non suscettibili di affidamento all'esterno.

Tale conclusione, già valida per il rapporto contrattuale scaturito dal contratto del 23.12.2013, risulta ulteriormente confermata per quelli reiterati con i seguenti atti:



a) contratto del 20.3.2015 (registrato al prot. n. 398 del 2.4.2015);

b) determine di affidamento del 1.4.2016 e del 15.5.2017, dalle

quali, sebbene richiamanti l'appalto di servizi amministrativo-

contabili, è derivato nella sostanza un rapporto di collaborazione

professionale assoggettato alla disciplina vincolistica recata dall'art.

7 d.lgs n. 165/01, così come già rilevato dal primo giudice con

statuizione non oggetto di gravame sul punto.

Tali ultimi atti risultano, infatti, intervenuti in epoca successiva alle

modifiche statutarie approvate con D.M. del 26 settembre 2014,

che hanno introdotto la figura del Direttore generale e chiaramente

esplicitato la riconducibilità delle attività qui in rilievo alle normali

attribuzioni e competenza dello stesso Direttore.

Nello specifico, in base al nuovo art. 8 dello Statuto (puntualmente

trasfuso nell'art. 2 del contratto individuale del 29.1.2015, prot. n.

108/2015, di conferimento alla dott.ssa Crea dell'incarico di D.G.,

adottato a seguito di decreto di nomina n. 20/2015 del 26.1.2015

e richiamante nelle premesse il già menzionato D.M. 26.9.2014), il

Direttore generale:

*"a) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio  
consuntivo dell'Ente e delle relative variazioni;*

*(...)*

*f) esercita, nei limiti delle deleghe conferite, autonomi poteri di  
spesa, di organizzazione di risorse umane, strumentali e di  
controllo;*

*g) adotta i provvedimenti inerenti alla gestione del personale in*

*applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e del CCNL di comparto;*  
*(.....)"*.

Sul punto, va ribadita, in armonia con quanto già fatto dal primo giudice, la non condivisibilità della tesi difensiva circa la dedotta necessità di differenziare le attività di tipo istruttorio e prodromiche alla redazione dei bilanci (le uniche asseritamente affidate allo studio incaricato con gli atti sopra indicati) da quelle di effettiva predisposizione dei documenti contabili (di competenza del D.G.).

Ciò alla stregua, innanzitutto, delle premesse del contratto stipulato dalla Crea con lo studio OMISSIS in data 20.3.2015, le quali (al pari di quelle contenute nel primo contratto del 23.12.2013), escludono chiaramente che l'incarico comprenda *"...l'assistenza per la redazione dei bilanci previsionale e consuntivo dell'ente per le quali funzioni si provvederà di volta in volta, qualora si presenti la necessità, con appositi e specifici provvedimenti"*.

La predetta differenziazione non trova riscontro nemmeno nelle parcelle/fatture emesse dallo studio incaricato, siccome riportanti, nella causale, la generica dicitura *"formazione del bilancio"* (così, ad es., quella n. 258 del 1.9.2014, quella n. 89 del 2.3.2015 e quella elettronica pervenuta all'Ente in data 6 luglio 2015, prot. n. 700/2015).

D'altro canto, la stessa dott.ssa Crea, nella relazione prot. n. 123/2018 del 29.1.2018 sul *"servizio di prestazione*

*amministrativo-contabile studio OMISSIS”, richiama, a giustificazione della scelta da “sempre” operata dall’Ente di ricorrere alla collaborazione esterna, la “..totale assenza di figure professionali interne all’IISG in grado di assolvere a compiti amministrativo-contabili, quali la predisposizione dei bilanci...”.*

A fronte di tanto, risultano irrimediabilmente smentite le argomentazioni difensive della Crea, alla cui stregua l’incarico *de quo* avrebbe avuto ad oggetto attività specializzate di uno studio di commercialisti, non qualificabili di carattere ordinario del personale in servizio.

Allo stesso tempo, resta confermata l’illiceità del medesimo incarico, siccome destinato all’espletamento di compiti e mansioni rientranti nelle ordinarie competenze dell’Ente conferente.

Tali conclusioni non sono inficiate dal richiamo, operato dall’appellante Crea, alla circostanza per cui la stessa avrebbe semplicemente reiterato analoghi incarichi conferiti, negli anni precedenti, da altri soggetti, per far fronte a carenze nell’organico di adeguate professionalità (così, ad es., il verbale del C.d.A. del 9.7.2012, con cui è stato ratificato l’affidamento allo studio OMISSIS, già chiamato a curare gli adempimenti per il personale, dell’incarico relativo alla supervisione del bilancio consuntivo 2011).

Sul punto, va ribadito che l’incarico qui censurato ha avuto ad oggetto attività ordinarie, per di più rientranti nelle stesse competenze del Direttore generale conferente.

Aggiungasi che il mero conformarsi a precedenti comportamenti

illegittimi tenuti da altri soggetti (addirittura anche se integranti prassi amministrative), non scrimina, nemmeno sotto il profilo del difetto dell'elemento psicologico, il comportamento dell'agente pubblico, sul quale incombe, anzi, l'obbligo di modificare e disapplicare tali prassi, se non conformi a legge (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II d'Appello, 7 settembre 2021, n. 322; id., Sez. I d'Appello, 13 novembre 2017, n. 477, richiamante Sez. II n. 144/2015 e n. 177/2006).

In ogni caso, poi, eventuali sottodimensionamenti di organico ovvero carenze di adeguate professionalità interne, da accertarsi a seguito di una rigorosa verifica preliminare ed i cui esiti vanno puntualmente riportati nella motivazione del provvedimento di conferimento (circostanza qui non rinvenibile, attesa la genericità sul punto degli atti qui censurati), non possono essere costantemente colmate attraverso il ricorso, reiterato nel tempo, ad incarichi esterni, come risulta avvenuto nella fattispecie all'esame.

Vanno, per contro, attuati mirati interventi sull'organigramma dell'Ente ovvero adottate misure di più razionale ripartizione dei compiti tra i dipendenti in servizio ovvero ancora realizzate azioni di pieno coinvolgimento e di adeguata formazione dei dipendenti stessi, le cui eventuali resistenze devono essere superate con ogni consentito strumento, non escluso, in presenza dei relativi presupposti, l'utilizzo dello strumento disciplinare.

Azioni ed interventi che, nel caso all'esame, la dott.ssa Crea, in virtù delle competenze alla medesima intestate in materia di

organizzazione di risorse umane e di gestione del personale (art. 8 dello Statuto), avrebbe dovuto mettere in campo ovvero, quanto meno, stimolare e richiedere agli organi di vertice dell'Ente, con iniziative e richieste più incisive rispetto al mero richiamo alla esiguità e carenza d'organico, che risulta essere stato operato, con formule ripetitive ed ampiamente sovrapponibili, nei documenti di accompagnamento ai bilanci.

Resta allora confermata l'illiceità della condotta dell'appellante Crea, quale autrice/firmataria, nella veste prima di Direttore amministrativo e successivamente di Direttore generale, degli atti attraverso i quali si è dispiegato, nel corso degli anni, l'incarico censurato in questa sede (i già richiamati contratti di prestazione di servizio del 23 dicembre 2013 e del 20 marzo 2015, nonché le determine di affidamento del 15 maggio 2017 e del 1° aprile 2016, con i relativi contratti).

**2.3.2)** Allo stesso modo, emergono indiscutibili profili di illiceità con riferimento agli incarichi di collaborazione oggetto di affidamento diretto in favore della sig.ra OMISSIS (per una spesa complessiva di **euro 177.120,55**), nonché in relazione alla partecipazione della medesima a corsi di formazione (su tematiche quali management, modalità di presentazione di una proposta di successo, piccole e medie imprese e rendicontazione di fondi strutturali), con oneri a carico dell'Istituto (per la spesa complessiva di **euro 4.000,00**, recata dalle fatture nn. 22, 213, 242, 263 e 159 del 2014).

Orbene, l'assunzione, da parte dell'Ente, degli oneri per la predetta

partecipazione, pacificamente consentiti dalla Crea, quale Direttore amministrativo, si pone in evidente contrasto con la normativa, sopra richiamata, sul conferimento, ad opera delle PP.AA., di incarichi esterni.

Il ricorso a collaborazioni esterne presuppone, infatti, l'elevata specializzazione e qualificazione del collaboratore, essendo funzionale al reperimento, sul mercato, delle migliori professionalità nel settore oggetto della collaborazione, non rinvenibili all'interno della struttura burocratica dell'Ente ed in grado di innalzarne il livello di competenza.

Ciò comporta all'evidenza che il collaboratore prescelto debba essere già dotato di adeguata formazione, non potendo essere "formato" a spese dell'Amministrazione.

Di più; la partecipazione della OMISSIS a corsi di formazione (con costi a carico dell'Istituto) conferma, a ben vedere, la circostanza, di cui si dirà a breve, dell'inadeguatezza del profilo curricolare dell'interessata.

Nello specifico, gli incarichi affidati alla sig.ra OMISSIS risultano illeciti innanzitutto per l'insussistenza, in capo all'incaricata, dei necessari requisiti culturali.

La predetta OMISSIS risulta, infatti, sprovvista della "*particolare e comprovata specializzazione anche universitaria*" richiesta dall'art. 7, comma 6, d.lgs n. 165/2001, essendo del tutto pacifico (e confermato dal *curriculum* in atti) che la stessa abbia conseguito, solo in epoca successiva al conferimento (ed esaurimento) degli

incarichi oggetto di causa, il diploma di laurea (in Lingue e Letterature Straniere Moderne e in Letterature Comparate).

Sotto questo profilo, non può accogliersi la tesi difensiva, alla cui stregua il possesso della laurea non sarebbe risultato necessario, per essere stata la OMISSIS chiamata ad un'attività di mero supporto alla ricerca, per la quale il predetto art. 7, comma 6, consente di prescindere dal "*requisito della comprovata specializzazione universitaria*".

Gli atti presenti nel fascicolo di causa lasciano, infatti, chiaramente emergere come l'incarico *de quo* abbia avuto un oggetto ben più ampio e pregnante, ricomprendendo anche, e soprattutto, la ricerca di fondi per l'attività di ricerca e la rendicontazione di progetti scientifici.

Sul punto, va rimarcato che il provvedimento n. 6/2015 del 13 gennaio 2015 (adottato dal D.G. Crea) di conferimento alla sig.ra OMISSIS dell'incarico di collaborazione per il periodo 1.2.2015/31.1.2017, così come il contratto di prestazione d'opera conseguente sottoscritto, fanno espresso riferimento, nelle proprie premesse, alla necessità di ricorrere ad una "*...prestazione temporanea ed altamente qualificata, finalizzata alla ricerca fondi per l'attività di ricerca, all'attuazione di progetti scientifici, al supporto all'attività di ricerca, alla rendicontazione di progetti scientifici...*"

Ciò in disparte il fatto che la stessa OMISSIS, nel curriculum registrato al prot. n. 66/2015 del 15 gennaio 2015, si è qualificata

quale "Responsabile dell'ufficio ricerca ed organizzazione eventi.

Consulente per la gestione dei programmi di ricerca nazionali ed

internazionali", richiamando, dunque, un ruolo ed una attività ben

più significativi di quelli di mero supporto.

In ogni caso, in superamento dell'argomentazione difensiva sul

punto, non può riconoscersi efficacia esimente alla circostanza per

cui i requisiti culturali e professionali della sig.ra OMISSIS sarebbero

stati già verificati e vagliati positivamente dal Prof. OMISSIS

(Presidente *pro-tempore* dell'Istituto) al momento del conferimento

del primo incarico qui in rilievo (dicembre 2011, con contratto

sottoscritto dalla Crea nel gennaio 2012), trattandosi di valutazione

erronea, per quanto sopra detto, cui la Crea avrebbe potuto e

dovuto porre rimedio in occasione del secondo contratto del gennaio

2015 (interamente riconducibile alla medesima Crea).

Al profilo dell'assenza di adeguato profilo curricolare, invero già di

per sé idoneo a colorare di illiceità da punto di vista amministrativo-

contabile gli incarichi in questione, si aggiunge, inoltre, la mancanza

di prova alcuna circa il fatto che i medesimi incarichi sono stati

attribuiti, tanto in occasione del primo conferimento quanto al

momento del secondo conferimento, a seguito di effettiva e

puntuale verifica circa le risorse disponibili all'interno della struttura

dell'Ente.

Sul punto, vanno richiamate le argomentazioni già svolte in ordine

all'impossibilità, alla stregua della normativa di riferimento, quale

costantemente interpretata dalla giurisprudenza contabile, di



sopperire ad eventuali sottodimensionamenti e carenze d'organico con il ricorso costante a collaborazioni esterne.

Infine, gli incarichi alla sig.ra OMISSIS sono stati conferiti in assenza di ogni procedura comparativa tra più soggetti potenzialmente interessati.

Al riguardo non rileva la circostanza, richiamata dalla Crea, per cui il regolamento dell'Istituto non conteneva, all'epoca dei fatti, una previsione di tale natura, non avendo recepito la disposizione recata dall'art. 7, comma 6-bis, d.lgs 165/01 e s.m.i.

Tale ultima disposizione, comunque in vigore all'epoca dei fatti, risulta, infatti, espressione di principi generali, di rango anche costituzionale (imparzialità e buon andamento della P.A., nonché corretta utilizzazione delle risorse finanziarie pubbliche ex art. art.97 Cost.), i quali impongono, anche in assenza di formale recepimento nei regolamenti interni dell'Ente della citata disposizione, l'attivazione, ai fini dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni, di procedure comparative, rispondenti a standards minimi di pubblicità, trasparenza ed economicità, sì da garantire l'individuazione, con modalità oggettive e lineari, del soggetto in grado di svolgere al meglio l'attività richiesta.

Tutto ciò in disparte che, come correttamente rilevato dalla Procura generale, sarebbe stato onere della Crea, quale Direttore generale, richiamare l'attenzione degli organi di vertice dell'Istituto circa la necessità di provvedere all'adeguamento.

Per contro l'appellante, solo nella relazione dell'11 dicembre 2015

al Cda ed al Collegio dei Revisori, si è espressamente assunta l'impegno a disciplinare la materia del conferimento degli incarichi di collaborazione, attraverso la presentazione al Cda di una bozza di regolamento.

In conclusione, per tutto quanto sopra visto, può ritenersi acclarata la sussistenza delle condotte illecite addebitate all'appellante Crea, per avere adottato/firmato gli atti (contratto del 4 gennaio 2012, provvedimento d'affidamento n. 6/2015 del 13 gennaio 2015 e relativo contratto in pari data), attraverso i quali si è dispiegato, nel corso degli anni, il rapporto contrattuale con la OMISSIS.

**2.3.4)** Dalle condotte serbate dall'appellante Crea, quale autrice/firmataria degli atti sopra indicati, nonché soggetto che ha consentito la partecipazione della OMISSIS a corsi di formazione a spese dell'Amministrazione, è indiscutibilmente derivato, in **termini eziologici**, il danno patito dall'Istituto Italiano di Studi Germanici, quale rappresentato dagli importi erogati allo studio OMISSIS e alla sig.ra OMISSIS in relazione agli incarichi illeciti di cui si è detto, nonché dagli oneri impropriamente sopportati dal medesimo Istituto con riferimento ai corsi di formazione.

Sul punto, il Collegio, in armonia con quanto ritenuto dal primo giudice, ritiene che il pregiudizio connesso ai richiamati incarichi non possa ritenersi escluso in applicazione della regola sui "vantaggi comunque conseguiti", sancita dall'art. 1, co. 1-bis, legge 20/94.

Nello specifico, l'appellante ha sostenuto che una esatta

ponderazione dei risultati scaturiti a vantaggio dell'Ente (ovvero una gestione corretta sotto il profilo fiscale e tributario, tale da scongiurare le sanzioni subite negli anni precedenti per quanto concerne l'incarico allo studio OMISSIS, e lo sviluppo dell'attività scientifica, con la percezione di un contributo ministeriale di circa 75.000,00 in relazione all'incarico alla OMISSIS) avrebbe dovuto portare a escludere la sussistenza dell'addebitato danno erariale.

Nondimeno, il Collegio rileva che, nel caso all'esame, la configurabilità di ogni, pretesa *utilitas* è preclusa dalla circostanza per cui gli incarichi in questione sono stati conferiti per l'espletamento di compiti ordinari, facenti capo alla struttura burocratica dell'Ente e da questa fronteggiabili, nonché, per quanto concerne la OMISSIS, dal mancato possesso, in capo all'incaricata, dei necessari requisiti culturali.

Aggiungasi che la predetta *utilitas* avrebbe dovuto essere oggetto di dimostrazione, specifica e puntuale, da parte della dott.ssa Crea.

Nessuna *utilitas* è, inoltre, ipotizzabile dalla partecipazione della OMISSIS a corsi di formazione, attesa la necessità, evidentemente rimasta insoddisfatta nel caso all'esame, di una adeguata formazione della stessa già al momento del conferimento/rinnovo dell'incarico.

Nelle condotte dell'appellante Crea è, infine, rinvenibile la **colpa grave**, quale requisito minimo di imputazione soggettiva dell'illecito erariale, attese la chiarezza e specificità della normativa violata (art. 7, commi 6 e 6-bis, d.lgs n. 165/01 e s.m.i.), la sussistenza di

un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia *de qua*, nonché l'estrema negligenza mostrata nella cura delle risorse finanziarie dell'Ente pubblico d'appartenenza.

In conclusione, per tutto quanto esposto, l'appello principale della Sig. **CREA Renata** va rigettato.

**3.** Va a questo punto esaminato l'**appello incidentale** della Procura generale.

Nello specifico, l'Organo requirente ha censurato la sentenza n. 183/2020 nella parte relativa alla determinazione del risarcimento posto a carico della convenuta.

Ha, in particolare, contestato la riduzione al solo 30% del danno accertato, effettuata in applicazione dell'art. 83, comma 2, c.g.c. (peraltro nemmeno citato) e basata sul presupposto che il restante 70% fosse causalmente riconducibile alla condotta di altri soggetti, titolari di organi di vertice all'interno dell'Istituto, non evocati in giudizio.

Ed invero, secondo la Procura appellante, il primo giudice non avrebbe motivato sul punto, limitandosi ad un generico richiamo, senza precisare a quali organi di vertice, e a quali atti e/o comportamenti degli stessi, facesse riferimento.

L'Organo requirente ha, infine, sottolineato che tutti gli importi contestati in citazione, a titolo di danno erariale, sarebbero da addebitare in via esclusiva alla dott.ssa Crea, con la sola eccezione di quello di euro 65.000,00 circa, relativo agli anni 2013/2014 e riferito alla prima collaborazione della sig.ra OMISSIS.

L'appello incidentale merita accoglimento nei termini sottoindicati.

**3.1)** Orbene, secondo quanto riportato in citazione e nella tabella contenuta a pag. 29 della relazione dell'Ispettore OMISSIS del 13 febbraio 2008, per gli incarichi qui in rilievo (allo studio associato ed alla sig.ra OMISSIS) il danno totale sarebbe stato pari ad **euro 213.267,8**, risultante dalla sommatoria di euro 32.147,25 (compensi erogati allo studio di commercialisti dal 2012 al 2017) e di euro 181.120,55, di cui euro 4.000,00 rappresentato dagli oneri per i corsi di formazione della OMISSIS (anno 2014) ed euro 177.120,55 costituito dai compensi erogati alla OMISSIS dal 2012 al 2017 per incarichi di collaborazione.

Tuttavia, in sede di citazione, l'Organo requirente ha ritenuto di addebitare alla convenuta CREA il minor importo di euro 87.610,415, così ottenuto:

euro 213.267,8 (importo totale) – euro 38.046,97 (somma relativa all'annualità 2012, coperta da prescrizione): euro 175.220,83;  
euro 175.220,83 – 87.610,415 (rappresentante il 50% di euro 175.220,83, quale percentuale, stimata equitativamente, relativa alle imposte ed oneri previdenziali sui corrispettivi effettivamente pagati): euro 87.610,415.

Infine, la sentenza qui impugnata ha condannato la convenuta Crea al pagamento, in favore dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, dell'importo di **euro 26.283,12** (pari al 30% di euro 87.610,415), per la ravvisata necessità di tener conto del ruolo degli organi di vertice dell'Ente, rimasti estranei al giudizio, ma avallanti l'operato

della convenuta e, dunque, della quota-parte di danno da porre definitivamente a capo della struttura organizzativa a titolo di "rischio in amministrazione".

Nondimeno, questo Collegio, in armonia con le tesi della Procura appellante, rileva che un concorso "virtuale" di soggetti non evocati in giudizio possa ravvisarsi solo in relazione al primo incarico conferito alla OMISSIS, siccome attribuito con deliberazione del Cda dell'Istituto n. 16/2011 del 28 dicembre 2011, cui è seguita la stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 4 gennaio 2012, registrato al prot. n. 17/P/2012 del 21 febbraio 2012, firmato per l'Istituto dal Presidente OMISSIS e dal Direttore amministrativo Crea e relativo al periodo 1° febbraio 2012-1° febbraio 2015.

Il predetto concorso, dei componenti del Cda per aver deliberato l'affidamento e del Presidente per aver sottoscritto, assieme alla Crea, il contratto, non esclude, invero, la corresponsabilità della Crea.

Quest'ultima ha, infatti, firmato il contratto senza verificare la sussistenza di tutti i presupposti di legge e senza (almeno) prospettare al Cda la necessità di riesame del proprio deliberato, una volta appurata l'assenza degli stessi presupposti.

Ciò in violazione dei doveri connessi al proprio ruolo di Direttore amministrativo.

Per contro, la responsabilità per il secondo incarico alla OMISSIS (per il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 gennaio 2017), va

addebitata, in via esclusiva, alla Crea, quale unica autrice/firmataria, nella veste di Direttore generale, del provvedimento di conferimento n. 6/2015 (prot. n. 24/2015) e del contratto di pari data.

In proposito non rileva la conoscenza, da parte degli organi di vertice dell'Istituto, del pregresso rapporto contrattuale con la OMISSIS, atteso che gli atti che hanno consentito il perpetuarsi della situazione di illiceità sono stati assunti unicamente dalla Crea, nell'esercizio delle attribuzioni connesse alla propria carica di Direttore generale.

A maggior ragione, il costo dei corsi di formazione della OMISSIS va addebitato unicamente alla Crea, in quanto corsi svolti con l'avallo del Direttore amministrativo Crea e senza che risulti dimostrato il coinvolgimento del Cda.

Infine, i compensi erogati dal 2014 al 2017 allo studio OMISSIS debbono essere imputati esclusivamente all'appellante Crea, in quanto riconducibili ad incarichi affidati con atti assunti/sottoscritti unicamente dalla Crea.

Trattasi, in particolare, dei seguenti atti:

a) contratto del 23 dicembre 2013, prot. n. 735/A/2013, sottoscritto dall'Istituto nella persona del Direttore amministrativo Crea;

b) contratto del 2 aprile 2015, prot. n. 398/2015, sottoscritto dall'Istituto nella persona del Direttore generale Crea;

c) determinazioni d'affidamento dell'1.4.2016 n. 47/2016 (prot. n.

592/2016) e del 15 maggio 2017 n. 23/2017 (prot. n. 707/2017), adottate dal Direttore generale Crea.

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'appello incidentale della Procura generale va accolto, con conseguente necessità di provvedere alla puntuale quantificazione del danno da porre a carico della dott.ssa Crea, a titolo di condanna.

**3.2)** A tal riguardo, giova osservare che, in base alla già richiamata tabella riportata a pag. 29 della relazione del 13 febbraio 2018 del dott.OMISSIS, l'Istituto Italiano di Studi Germanici ha erogato, in relazione alle vicende oggetto di causa, i seguenti importi (non considerando la somma di euro 38.046,97 relativa all'anno 2012, non contestata in citazione, siccome ritenuta prescritta):

- a) euro 24.351,21 per l'incarico allo studio associato OMISSIS (importo erogato dal 2014 al 2017);
- b) euro 4.000,00 per i corsi di formazione della OMISSIS (importo erogato nel 2014);
- c) euro 146.869,62 per gli incarichi alla OMISSIS (importo erogato dal 2013 al 2017).

Tutti gli importi sopra indicati vanno imputati, per quanto già visto, esclusivamente alla dott.ssa Crea, con la sola eccezione di quello erogato dal 1° gennaio 2013 al 1° febbraio 2015, relativamente al primo incarico alla sig.ra OMISSIS.

Tale ultimo incarico risulta, infatti, attribuito con deliberazione del Cda dell'Istituto n. 16/2011 del 28 dicembre 2011 (cui è seguita la stipula del contratto del 4 gennaio 2012 sottoscritto dal Presidente



OMISSIS unitamente alla Crea), con la conseguenza che rispetto al medesimo è configurabile il concorso "virtuale" di soggetti non evocati in giudizio.

Nello specifico, l'importo relativo al primo incarico alla OMISSIS risulta pari ad **euro 69.212,89**, così ottenuto:

euro 32.999,55 (anno 2013) + euro 33.000,48 (anno 2014) + euro 3.212,86 (gennaio 2015, ovvero 1/12 dell'importo complessivo di euro 38.554,34, relativo all'intero anno 2015): euro 69.212,89.

Il medesimo importo, tenuto conto della compartecipazione degli altri soggetti rimasti estranei al giudizio, va attribuito alla Crea nella sola misura di **euro 23.070,96** (1/3 di euro 69.212,89).

Conseguentemente, all'appellante Crea andrebbe imputato l'importo complessivo di **euro 129.078,9**, ottenuto sommando gli importi sottoindicati:

a) euro 24.351,21 (incarico allo studio associato OMISSIS);

b) euro 4.000,00 (corsi di formazione della OMISSIS);

c) euro 23.070,96 (incarico alla OMISSIS dal 1° febbraio 2012 al 1° febbraio 2015);

d) euro 77.656,73 (incarico alla OMISSIS dal 1.2.2015 al 31.1.2017, ovvero euro 35.341,48, rappresentante 11/12 dell'importo totale di euro 38.554,34 per l'intero 2015 + euro 39.059,96 per il 2016 + euro 3.255,29 per il 2017).

Nondimeno, l'importo di euro 129.078,9 va abbattuto del 50% in relazione alle imposte ed oneri previdenziali sui corrispettivi effettivamente pagati, così come fatto dalla decisione di primo

grado, con statuizione non impugnata sul punto.

L'importo definitivo per cui statuire condanna in questa sede a carico della dott.ssa Crea Renata risulta, dunque, pari ad **euro 64.539,45** (50% di euro 129.078,9).

**4.** In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'appello principale della dott.ssa **CREA Renata** va rigettato.

L'appello incidentale della Procura generale merita, per contro, accoglimento, con conseguente, parziale riforma della sentenza gravata e condanna della dott.ssa **CREA Renata** al pagamento, in favore dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, dell'importo complessivo di **euro 64.539,45**.

Su tale importo, da ritenersi già comprensivo di rivalutazione, vanno computati gli interessi, nella misura legale, dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

**-RIUNISCE** gli appelli proposti dalla dott.ssa CREA Renata e dalla Procura generale;

**-RIGETTA** l'appello principale proposto dalla dott.ssa **CREA Renata**;

**-ACCOGLIE** l'appello incidentale proposto dalla Procura generale e,

per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata,

**CONDANNA** la dott.ssa **CREA Renata** al pagamento, in favore

dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, dell'importo complessivo di

**euro 64.539,45.**

Su tale importo, da ritenersi già comprensivo di rivalutazione,

vanno computati gli interessi, nella misura legale, dalla

pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese del presente grado di giudizio, quantificate in euro 410,47

(QUATTROCENTODIECI/47) seguono la soccombenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022.

IL Consigliere ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dott. Nicola RUGGIERO)

(dott.ssa Rita LORETO)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 16 MAGGIO 2022

p. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani